

**PENSIONE  
DI  
ANZIANITÀ  
OPZIONE  
DONNA**

**COS'E',  
A CHI E' RIVOLTO  
ED  
I REQUISITI**

La cosiddetta «Opzione Donna» è una prestazione economica introdotta dalla Legge Maroni (articolo 1, comma 9 della legge 243/04) con la possibilità, *per le donne*, di andare in pensione prima, a patto di scegliere per un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo. E' stata «rinnovata» anche per il 2022 e le donne che, maturano, al 31.12.2021, sia i 35 anni di contribuzione «effettiva» - esclusi i contributi con nota 3 nell'estratto contributivo (disoccupazione, malattia e infortunio) - e sia l'età anagrafica di 58 anni (dipendenti, nate entro il 31.12.1963) o di 59 anni (autonome, nate entro il 31.12.1962), possono usufruire della pensione anticipata «opzione donna».

La pensione può essere richiesta utilizzando anche la contribuzione «estera», UE ed extra-UE convenzionati con l'Italia.

I periodi contributivi esteri devono rispettare il minimale di contribuzione per l'accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (un anno, pari a 52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali.

Le lavoratrici conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:

- **12 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- **18 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la **cessazione del rapporto di lavoro dipendente**.

Non è invece richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.

Inoltre i 35 anni devono essere maturati in un'unica gestione, quindi ***NO CUMULO***.

Ai fini del conseguimento della pensione «opzione donna» si applicano tutte le disposizioni, tempo per tempo vigenti, in materia di maggiorazione dell'anzianità contributiva (ad esempio: non vedenti, invalidi in misura superiore al 74%, etc.) e rivalutazioni dei periodi di lavoro (ad esempio: lavoro svolto con esposizione all'amianto, etc.) per il conseguimento della pensione.

La pensione è liquidata «esclusivamente» con le regole di calcolo del **sistema contributivo** di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997 ed è applicabile il trattamento al minimo.

Le domande possono essere presentate anche successivamente all'ottenimento dei requisiti – 35 anni di contribuzione + età anagrafica 58/59 - .